

Repertorio n.12.952

Raccolta n.9.813

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, in questo giorno dieci del mese di ottobre, alle ore sedici e minuti trentacinque (16.35).

In Bergamo, nel mio studio in via Matris Domini n. 21.

Avanti a me Piergiorgio Nosari, notaio residente in Bergamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, è presente la signora:

- BARBIERO TIZIANA, nata a Lecco (CO) il dodici marzo millevicesantesessanta (12.03.1960), domiciliata per la carica presso la sede sociale, codice fiscale BRB TZN 60C52 E507G (attrice, titolare di carta di identità n. AU 3994089 rilasciata dal Sindaco del Comune di Sorisole in data 8 luglio 2014), che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società

"T.T.B. - TEATRO TASCABILE DI BERGAMO - ACCADEMIA DELLE FORME

SCENICHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

con sede in Bergamo (BG), via San Lorenzo n. 12/A, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo 00516830163, REA BG-155755.

Detta comparente, cittadina italiana della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di assistere, per redi-

Registrato a  
Bergamo  
il 19/10/2022  
al n. 48180  
Serie 1T  
Esatti Euro 356,00

gerne in forma pubblica il verbale, all'assemblea della suddetta società, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) ampliamento dell'oggetto sociale;
- 2) adeguamento dello statuto sociale alle intercorse innovazioni legislative;
- 3) varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami io notaio do atto come segue dello svolgimento dell'assemblea.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 30 del vigente statuto sociale, e per unanime designazione dei presenti, la signora BARBIERO TIZIANA, suddetta, la quale constata e fa constare:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo di lettera raccomandata a mano, consegnata a ciascun socio e membro dell'organo amministrativo in data 28 settembre 2022, lettere tutte recanti l'identico testo di convocazione e tutte sottoscritte, in pari data, per ricevuta dai soci e membri dell'organo amministrativo;

- che l'assemblea è qui riunita in seconda convocazione, essendo la prima, prevista per il giorno 9 ottobre, alle ore 8.00, presso la sede sociale, andata deserta, come confermato dalla Presidente;

- che, dell'organo amministrativo, sono presenti i signori

BARBIERO TIZIANA, suddetta, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Elena Donda, nata a Alzano Lombardo il 15 aprile 1975, e Scotti Caterina, nata a Bergamo il 13 marzo 1961, assenti i signori Rigoletti Alessandro, nato a Chivasso il 20 maggio 1972, e Manenti Ruben, nato a Trescore Balneario il 22 febbraio 1978;

- che sono presenti, in persona o per delega, n.3 (tre) soci su 11 (undici) totali dei soci iscritti al competente Libro dei soci e aventi diritto al voto e, precisamente, le signore Barbiero Tiziana, suddetta, Elena Donda e Scotti Caterina, sopra citate;

- che la società non è dotata di organi di controllo della gestione e della contabilità;

- che nessuno delle presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Presidente, pertanto, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara che l'assemblea è validamente riunita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando all'esame degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito all'opportunità di modificare l'attuale oggetto sociale, al fine di meglio e più esplicitamente esprimere la volontà sociale di radicare l'attività nel territorio bergamasco, facendo di quest'ultimo strumento connotativo dell'attività socia-

le, di aggregazione dei suoi membri, nonché irrinunciabile matrice per le attività educative, didattiche, pedagogiche, espressive e teatrali della società. Propone, pertanto, l'aggiunta, all'articolo 4 del vigente statuto sociale, della previsione dello svolgimento delle seguenti attività: "attività di promozione turistica e del territorio finalizzata a promuovere conoscenza, riconoscenza e affetto verso lo stesso e le sue memorie con lo scopo di enfatizzare e mettere in luce un valore condiviso tra gli individui, che li vede protagonisti in un sostrato comune di scambio e di condivisione".

Ancora, il Presidente rammenta ai presenti che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) non è più possibile prevedere che l'amministrazione della società venga affidata ad un Amministratore Unico; si rende necessario, pertanto, adeguare il disposto dell'articolo 23 dello statuto sociale cassando la relativa previsione in tal senso. Propone, pertanto, l'adozione di un nuovo primo comma del medesimo articolo, avente la dizione letterale di cui immediatamente di seguito, nonché l'eliminazione, nell'intero testo di statuto, di ogni riferimento all'amministratore unico e la sua sostituzione con il relativo riferimento all'organo collegiale.

#### "ART. 23 AMMINISTRATORI

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci

in sede di nomina."

L'assemblea, preso atto della relazione della Presidente e dopo breve discussione, per alzata di mano e all'unanimità,

DELIBERA:

1) di modificare e ampliare l'attuale oggetto sociale, conformemente a quanto esposto prima dalla Presidente, con conseguente modifica in tal senso dell'art. 4 del vigente statuto sociale, come in appresso allegato;

2) di adottare un nuovo primo comma dell'articolo 23, in tema di amministrazione, avente la dizione letterale prima esposta dal Presidente, nonché di eliminare, nell'intero testo di statuto, ogni riferimento all'amministratore unico sostituendovi il correlativo riferimento all'organo collegiale;

3) di conferire all'organo amministrativo i più ampi poteri per apportare al presente verbale e alle allegate norme di funzionamento le eventuali modifiche ed integrazioni formali che fossero richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Per dare atto delle modifiche sopra deliberate, si allega sotto la lettera "A" al presente verbale il nuovo testo dello statuto sociale, previa lettura da me fattane all'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina la trattazione alle ore diciassette e minuti trenta.

\*\*\*

Le spese del presente atto cedono come per legge.

Questo atto è stato letto, unitamente alle norme di funzionamento, da me notaio alla parte intervenuta, che lo ha approvato e sottoscritto con me notaio alle ore diciassette e minuti trentuno.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e in parte da me manoscritto su due fogli di cui occupa le prime sei intere facciate e quanto di questa.

F.to Barbiero Tiziana

Piergiorgio Nosari notaio L.S.

Allegato "A" al n. 12.952/9.813 di Repertorio

"T.T.B. - TEATRO TASCABILE DI BERGAMO - ACCADEMIA DELLE

FORME SCENICHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART. 1 Costituzione e sede

E' costituita la Società Cooperativa denominata "T.T.B. - TEATRO TASCABILE DI BERGAMO - ACCADEMIA DELLE FORME SCENICHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", in breve "T.T.B. Società Cooperativa Sociale".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

La Società ha sede legale in Bergamo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2 Durata - Adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea

Straordinaria.

## TITOLO II SCOPO OGGETTO

### ART. 3 Scopo

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni e integrazioni, con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'istruzione e della formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini ed agli immigrati stranieri per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile ed alle vigenti leggi in materia di cooperazione.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei



servizi socio educativi, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La Società si propone inoltre:

1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'ogget-

to sociale;

3. La Cooperativa potrà aderire, accettandone gli Statuti, alla associazione di rappresentanza "Legacoop Lombardia" nonché alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### ART. 4 Oggetto

Premesso che:

a) l'artigianato teatrale, e conseguentemente l'addestramento ad esso finalizzato, è basato su una forma di collaborazione fondata sulle distinzioni dei ruoli, delle mansioni, delle specialità, ma non sulla divisione e la settorializzazione del lavoro. Implica regole di comportamento e valori che mirano alla formazione di una "mente collettiva". La cosiddetta "creatività", da questo punto di vista può essere considerata (ed in diversi contesti lavorativi viene praticata) come un metodo tendente all'efficacia del risultato funzionante anche indipendentemente dal fine artistico;

b) per coloro che si addestrano al lavoro teatrale, esso si manifesta come un apprendimento non di forme standardizzate, ma adattate all'indole ed alle prospettive individuali di ciascuno. Sviluppa, soprattutto, la pratica dell'apprendimento continuo lungo percorsi orientati al raggiungimento di obiettivi chiaramente identificabili;

c) l'artigianato teatrale (soprattutto quand'è praticato al di

fuori dei recinti tradizionali che per ragioni economiche, di abitudini ed appartenenze culturali, escludono dall'esperienza teatrale molti spettatori) costituisce ed offre una sorta di "tregua" e di "opzione alternativa" nel panorama uniforme della "società dello spettacolo" e sulla comunicazione massmediatica e della "comunità virtuale"/globalizzazione. Lo spettacolo dal vivo, soprattutto quando si tiene in spazi aperti o - complementariamente - in spazi "intimi" e raccolti, non serve affatto a contrastare le forme egemoniche dello spettacolo e della comunicazione del nostro tempo. Permette, però, di sperimentare altre possibilità, altre procedure, che contribuiscono a potenziare la libertà di scelta e la capacità critica sia di chi lo fa che di coloro che lo fruiscono.

Lo spettacolo dal vivo in spazi aperti è stato da tempo sperimentato non solo come offerta di manufatti artistici, ma anche come procedura per rivitalizzare le relazioni fra gruppi ed individui separati nonché fra individuo e territorio, in situazione di difficile interazione sociale, di emarginazione, di handicap, di differenze linguistiche, etniche, religiose, ecc.

ciò premesso

Oggetto della cooperativa sono le attività socio educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e successive modificazioni e integrazioni che la Cooperativa intende svolgere come oggetto diretto e/o

tramite appalto o convenzione con Enti pubblici o privati in genere.

La cooperativa effettuerà lo svolgimento, la produzione, la ricerca e la sperimentazione di tecniche teatrali, la divulgazione di spettacoli di teatro e lo svolgimento di attività educative, didattiche, pedagogiche, espressive e teatrali, rivolte a tutte le tipologie di pubblico con una significativa parte di progetti particolarmente dedicati ai ragazzi in età scolare, agli adolescenti, agli anziani ed ai disabili, adulti e bambini, agli immigrati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si intende compreso lo svolgimento stabile o temporaneo in proprio o per conto terzi delle seguenti attività:

- ideazione, produzione, promozione ed organizzazione compreso l'allestimento e la rappresentazione di spettacoli teatrali ed altri eventi;

- organizzazione, promozione e programmazione di rassegne, spettacoli teatrali e musicali, incontri, scambi ed iniziative culturali;

- organizzazione e gestione di conferenze, giornate di studio, laboratori formativi per studenti, insegnanti, genitori, animatori ed educatori;

- progettazione e gestione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari e laboratori, sui diversi linguaggi espressivi, rivolti anche agli alunni, agli insegnanti e al personale non

docente della scuola di ogni ordine e grado;

- attività grafica ed editoriale cartacea ed elettronica, creazione produzione e diffusione di bozze, mezzi audiovisivi, pubblicazione di testi e/o riviste di formazione in armonia con gli scopi sociali;

- organizzazione e gestione di un'ampia biblioteca e videoteca con materiali unici a disposizione per la consultazione e la visione a favore di studenti di teatro e al pubblico generico interessato;

- gestione di teatri, circoli, centro e/o spazi educativi e culturali in genere ivi compresa la gestione dei servizi accessori a tali strutture quali bar-caffetterie, ristoranti e spazi di ristoro, servizi di logistica e organizzazione in genere;

- attività di promozione turistica e del territorio finalizzata a promuovere conoscenza, riconoscenza e affetto verso lo stesso e le sue memorie con lo scopo di enfatizzare e mettere in luce un valore condiviso tra gli individui, che li vede protagonisti in un sostrato comune di scambio e di condivisione.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comun-

que sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

a) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

b) Istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

c) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

d) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;

f) Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la

realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

### TITOLO III SOCI

#### ART. 5 Numero e requisiti

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che condividendo gli scopi sociali della cooperativa siano in possesso, o siano in grado di acquisire, la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Laddove la cooperativa fosse in possesso dei requisiti numerici e formali di legge, nei limiti ed alle condizioni previste dalla Statuto possono aderire alla Cooperativa Soci giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori vo-

lontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

#### ART. 6 Procedure di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi di legge e del presente Statuto;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-



menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La domanda di ammissione da parte del Socio non persona fisica (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:

- denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;
- copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei

soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L' Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte dell'Organo Amministrativo.

**ART. 7 Obblighi dei soci** I Soci sono obbligati:

a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dal presente statuto;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili;

li secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;

d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci lavoratori.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

#### ART. 8 Divieti

E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel mede-

simo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso dell'Organo Amministrativo in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E', altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso dell'Organo Amministrativo.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

#### ART. 9 Soci ammessi nella categoria speciale

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- n) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria speciale coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro forma-

zione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria speciale coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio nella categoria speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) la quota che il socio iscritto nella categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci iscritti nella categoria speciale può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore rispetto ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Agli stessi soci non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha il dovere di

partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto al termine del periodo di inserimento stabilito ai punti precedenti. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio iscritto nella categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

#### TITOLO IV

##### RECESSO - ESCLUSIONE ART. 10

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e per

causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

#### ART. 11 Recesso

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro; Spetta all' Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso siano ritenuti insussistenti, gli amministratori debbono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni potrà attivare le relative procedure di legge e di Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare dell'azione avrà diritto a recedere dalla società.

## ART. 12 Esclusione

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del Socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;

b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto per infermità a qualsiasi causa dovuta, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci iscritti nella categoria speciale;

c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-



bilità previste dall'art. 8;

f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;

h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;

i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto. L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

#### ART. 13 Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mani.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

#### ART. 14 Liquidazione

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento

del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

#### ART.15 Morte del socio

In caso di morte spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

#### TITOLO V

##### DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA

##### E REGOLAMENTO INTERNO.

#### ART. 16 Regolamento interno

In considerazione della peculiare posizione giuridica del So-

cio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno che dovrà contenere quanto previsto dalla legge n.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni alla medesima.

## TITOLO VI

### REQUISITI MUTUALISTICI

#### Art. 17

È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È vietato remunerare gli strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve obbligatorie per legge così come individuate dall'art. 2545-ter del codice civile sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione deve essere deliberate dall'assemblea straordinaria

con le stesse maggioranze previste per la modificazione dello statuto.

## TITOLO VII

### STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE

#### ART. 18 Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente

statuto.

#### Art.19 Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove azioni di capitale.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,

in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

#### ART. 20 Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad euro 25,82 e non superiore ai limiti di legge.

2) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

#### Art.21 Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

#### Art. 22 Destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura contemplata dalla legge;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art.20.

Resta in ogni modo vietata la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;

E' fatto obbligo di destinare il l'eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.

#### ART. 23 AMMINISTRATORI

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Gli ammini-



stratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare oppure quando né sia fatta

domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o tramite fax, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.

#### Art. 24 Competenze

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Ad esso spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
- c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;

h) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;

k) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti come prevista dal presente Statuto;

l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;

m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

n) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 28 e seguenti del presente

Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica;

o) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la

costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

#### ART. 25 SOSTITUZIONI

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dalla legge.

#### ART. 26 IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

#### ART. 27 COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra revisori legali iscrit-

ti nell'apposito registro; se i rimanenti non sono scelti tra gli iscritti in detto registro devono essere scelti o fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio sindacale può inoltre essere chiamato dall'assemblea dei soci ad esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile. In questo caso tutti i membri del collegio dovranno essere scelti tra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### DECISIONI DEI SOCI

##### ART. 28 Materie di competenza

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
7. l'approvazione dei regolamenti.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

#### ART. 29 Assemblee

La convocazione delle assemblee deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mani, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima - inviata ai soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'As-

semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e i sindaci, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'Organo amministrativo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Lombardia.

#### ART. 30 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sui per lo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno la metà dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati



aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della  
alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di  
stabilire diverse modalità di votazione.

#### ART. 31 Diritto di voto

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino  
iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quo-  
ta posseduta.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono in-  
tervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di  
farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un  
altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono  
essere conferite più di 3 deleghe.

#### RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

##### Art.32 Conciliazione.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra  
i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponi-  
bili relativi al rapporto sociale e mutualistico ovvero ri-  
guardante le materie di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 5/03 ad ecce-  
zione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento ob-  
bligatorio del Pubblico Ministero sarà oggetto di un tentativo  
di conciliazione gestito da uno degli organismi iscritti nel  
registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Qualora  
sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in

materia di cooperative il relativo tentativo di conciliazione andrà effettuato presso quest'ultimo ente.

Il procedimento si svolgerà ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 5/03 e in conformità con il Regolamento di Conciliazione dell'organismo adito.

#### Art. 33 Arbitrato

Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, la controversia sarà risolta da un arbitro nominato da uno degli organismi iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003. Qualora, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di cooperativa la controversia sarà obbligatoriamente sottoposta per la sua risoluzione a quest'ultimo ente.

L'arbitro sarà nominato entro quindici giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui l'organismo ritardi ovvero resti inerte per oltre quindici giorni, la nomina stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'arbitro deciderà, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 5/2003, in via rituale e secondo diritto.

La sede dell'arbitrato sarà il domicilio professionale dell'arbitro nominato.

#### TITOLO VIII

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### ART. 34 Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

#### ART. 35 Liquidazione

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.

### TITOLO IX

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 36

Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'Organo amministrativo potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

#### ART.37

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

Letto, per approvazione si sottoscrive.

F.to Barbiero Tiziana

Piergiorgio Nosari notaio L.S.



Bergamo, v. Piccinini 2  
telefono n. 237.890

(In carta libera - art.20 Tab. all. B al D.P.R. 26/ N.ro 2553 Repor  
10/1972-n.642). N.ro 6159-Racc.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

Repubblica Italiana

Bergamo, 12 dodici giugno 1975 millenovecentosettanta  
cinque.

Nel mio studio in via Piccinini 2.

Con me Carlo Leidi, notaio in Bergamo, iscritto al  
Collegio notarile di Bergamo, sono presenti i signori

- 1) Bettoni Faustino, nato a Villongo il 22 ottobre 1951  
e residente a Credaro in via Monti;
- 2) Calcaterra Luigia, nata a Robecchetto (Milano) l'8  
settembre 1951 e residente a Robecchetto, via Novara  
23;
- 3) Clementi Paolo, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli  
Piceno) il 13 marzo 1950 e residente a San Benedetto  
del Tronto, via Toscana 59;
- 4) Masseroli Enrico, nato a Cremona il 21 luglio 1952 e  
residente a Bergamo in via Broseta 29;
- 5) Mosconi Maria Serena, nata a Pontida il 27 maggio 1951  
e residente a Mapello in via Cabergnino 4;
- 6) Pasi Franco, nato a Milano il 6 aprile 1949 e residen-  
te a Bergamo, piazza Oberdan 3; Salati Vanna, nata a /
- 7) Vescovi Renzo, nato a Mantova il 15 agosto 1941 e re-  
sidente a Milano, via G. Mazzali 5;





2

9) Vicenzetto Susanna, nata a Padova il 28 giugno 1950 e residente a Bergamo in via Elba 7;

tutti operatori teatrali, cittadini italiani, della identità personale sono certo.

Avendo i requisiti di legge, rinunciano di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e costituiscono con sede in Bergamo una società cooperativa a responsabilità limitata denominata "t.t.b. - Teatro Tascabile di Bergamo - soc.coop.a r. con l'oggetto, la durata, la struttura organizzativa e amministrativa di cui allo statuto, composto da articoli che le parti dichiarano di adottare per regolare i rapporti sociali e che viene allegato a questo atto - previa approvazione e sottoscrizione - sotto lettera A).

Per il primo triennio (vale a dire fino al 31 dicembre 1978) vengono nominati amministratori - con i poteri di cui allo statuto sociale - i soci Renzo Vescovi e Franco Pasi che accettano l'incarico; vengono nominati sindaci effettivi i soci Faustino Bettoni, Luigia Calcaterra e Paolo Clementi (il primo designato presidente del collegio); sindaci supplenti i soci Enrico Masseroli e Vanna Salati.

Ciascuno dei soci costituenti sottoscrive e versa nel





capitale iniziale della cooperativa risulta così di lire 180.000.

I soci-amministratori, disgiuntamente tra loro - sono delegati a introdurre in quest'atto e nello statuto allegato le modifiche e le integrazioni che fossero richieste dall'Autorità Giudiziaria ai fini dell'omologazione. 1) Adde "Parma il 4 marzo 1949 e residente a Bergamo, via Broseta 29". *Testo approvato.* Del presente, datti lo scritto a norma di legge e di regolamento da persona di mia fiducia sotto la mia dettatura su un foglio per due pagine, ho dato lettura - con l'allegato - agli intervenuti che a mia domanda lo approvano e sottoscrivono con me.

*Bottani Ferdinando*

*Calabrese Luigi*

*Giulio Piccini*

*Giuseppe Maresca*

*Luigi ...*

*Francesco ...*

*Giuseppe ...*

*Roberto ...*

*Carlo ...*

